

Co.R.A.P.

**Consorzio Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

(ex D.LGS. 231/2001)

2017 – 2019

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione

Adottato con Decreto commissariale n. 14 in data 31 gennaio 2017 dal Legale rappresentante.

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”

INDICE

PARTE GENERALE

<i>Introduzione</i>	3
<i>Definizioni come da D. lgs. n. 231/2001</i>	4
<i>Descrizione del quadro normativo</i>	6
<i>Reportistica dei reati</i>	6
<i>Il fondamento della responsabilità</i>	8
<i>Apparato sanzionatorio</i>	9
<i>Delitti tentati</i>	10
<i>Procedimento di accertamento dell'illecito</i>	11
<i>Modelli di organizzazione, gestione e controllo</i>	11
<i>Descrizione del Co.R.A.P.</i>	13
<i>Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Co.R.A.P.</i>	13
<i>Composizione del modello</i>	16
<i>Finalità del modello</i>	16
<i>Criteri di adozione, aggiornamento ed adeguamento del Modello</i>	16
<i>Rapporto tra Modello e Codice di Comportamento</i>	17
<i>L'Organismo di Vigilanza del Co.R.A.P.</i>	17
<i>Principi Generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.</i>	18
<i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
<i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – i flussi informativi</i>	20
<i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi del Co.R.A.P.</i>	22
<i>Piano di Formazione e comunicazione</i>	23
<i>Monitoraggio delle attività</i>	24
<i>PARTE SPECIALE</i>	26
<i>Introduzione</i>	26
<i>Analisi delle aree di rischio</i>	27
<i>Strumenti per gestire la salute e la sicurezza sul lavoro</i>	41

PARTE GENERALE

1. Introduzione

Il D. lgs. n. 231/2001 ha definito ed introdotto nel nostro ordinamento un quadro organico delle forme di responsabilità derivanti da fatti illeciti in capo alle persone giuridiche, strettamente modulabili con le attività da queste eseguite e con i soggetti esterni con i quali la persona giuridica si relaziona.

Secondo la disciplina introdotta dal citato decreto, le società e gli Enti, di natura privata o pubblica, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati dolosi, o colposi in alcuni precisi ed individuati casi, commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. lgs. n 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio degli Enti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio del proprio Ente, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli Enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa delle Società/Enti è, tuttavia, esclusa se gli stessi hanno, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative di categoria, una su tutte Confindustria, e riconosciuti al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

In ragione di ciò, il complessivo inquadramento normativo costituisce la base conoscitiva e propositiva necessaria per la definizione, l’attuazione e lo sviluppo delle specifiche azioni organizzative e delle conseguenti attività di prevenzione e contrasto delle condotte illecite sulle quali va ad operare l’Ente in tutte le sue articolazioni organizzative, funzionali, procedurali ed assorbite all’interno del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG).

A seguito dell’esecuzione amministrativa dell’accorpamento dei cinque Consorzi ASI, ordinati ai sensi dell’articolo 36 della Legge n. 317/1991 e regolati dalla L.R. n. 38/2001, e della istituzione del nuovo ente regionale (Co.R.A.P.) si sono attivati i necessari procedimenti di cambiamento organizzativo e di attività che devono condurre alla predisposizione degli atti fondamentali del nuovo Ente ed alla nuova

programmazione pluriennale per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi del vigente articolo 12 della L.R. n. 38/2001.

In conformità alla vigente Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», il presente MOG recepisce i principi introdotti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e concorre, insieme alle altre misure adottate dall'Ente, quale il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a prevenire i fenomeni corruttivi e a favorire la trasparenza di tutti processi produttivi.

Pertanto, il Co.R.A.P., individuato come ente pubblico economico con attività a carattere privatistico e pubblicistico, ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015, ha l'obbligo di impostare in modo coordinato ed unitario, adottare ed attuare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, comprensivo della Sezione per la Trasparenza e il relativo Modello di Organizzazione e Gestione, predisposto ai sensi del D. lgs n. 231/2001.

Con Decreto Commissariale n. 1 del 10 gennaio 2017 il Commissario Straordinario del Co.R.A.P. ha adottato e approvato il Codice di Comportamento ed Etico.

Il presente MOG deve obbligatoriamente coordinarsi con il PTPCT estendendone l'ambito di applicazione ai reati contro la pubblica amministrazione e tenere conto anche dell'adozione del Codice di Comportamento

1.2 Definizioni come da D. lgs. n. 231/2001.

“Modello Organizzativo-Gestionale”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato dal Co.R.A.P., è rappresentato dal presente documento (di seguito anche MOG);

“Codice di Comportamento”: il Codice di Comportamento adottato dal Co.R.A.P. ai sensi dell'art.1 comma 44 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

“Co.R.A.P.”: Consorzio Regionale Attività Produttive della Regione Calabria è l'ente pubblico economico istituito con DPGR n. 115/2016 quale ente risultante dal processo di accorpamento, attualmente in fase di completamento amministrativo e organizzativo, dei cinque Consorzi per lo sviluppo industriale delle province calabresi ex L.R. 24/2013 e disciplinato dalla L.R. n. 38/2001.

“Commissario Straordinario”: il commissario, nominato dal Presidente della Giunta regionale con decreto DPGR n. 112/2016, quale Legale rappresentante del Co.R.A.P. dotato dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ed esercitante le funzioni del Direttore Generale come previsto dalle norme di riferimento della L.R. 24/2013.

“Attività Sensibili”: attività del Co.R.A.P. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

“Organismo di Vigilanza”: “organismo di vigilanza” come inteso ai sensi del D. lgs n. 231/2001 (di seguito anche OdV) cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento;

“CCNL”: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro FICEI adottati con Decreti Commissariali nr. 53/2016 e 54/2016;

“Decreto”: il D. lgs. 231/2001 s.m.i.

“Destinatari”: fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi del Co.R.A.P., i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’OdV, i dirigenti, i dipendenti ed i consulenti esterni;

“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/ o per conto del Co.R.A.P. sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;

“Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati del Co.R.A.P., ivi inclusi i dirigenti.

“Partners”: controparti contrattuali del Co.R.A.P., quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui il Co.R.A.P. instauri una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e determinata;

“Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvata dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, secondo tutte le declinazioni istituzionali, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, comprese le Società dalle stesse controllate o alle stesse facenti capo, titolari di funzioni pubblicistiche e/o concessioni;

“Reati”: i reati presupposti contemplati dal D. lgs. n. 231/2001 s.m.i.;

“RUP”: responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e del Codice dei Contratti pubblici.

2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Reportistica dei reati

Il D. lgs. n. 231/2001, adottato in attuazione dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali .

Con tale Decreto, viene introdotta una nuova ed autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche. Si tratta di una responsabilità mista, concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone fisiche, modellata su specifiche fattispecie di reato, sanzionate con strumenti *ad hoc*, indicati dal decreto stesso, di natura amministrativa.

Con tale nuova forma di responsabilità, viene parzialmente superato il principio generale del diritto secondo cui l'Ente/Società è esente da atti delinquenti e, di conseguenza, esonerato da responsabilità.

Infatti, viene introdotta per la prima volta la responsabilità penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse e/o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di direzione o dirigenziali o di unità operative, anche dotate di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.

Dalla entrata in vigore del decreto e soprattutto negli ultimi anni, sono stati numerosi gli interventi del Legislatore che hanno esteso la responsabilità penale ed amministrativa degli Enti ad una sempre maggiore gamma di reati.

Il D. lgs. n. 231/2001 individua preliminarmente i soggetti destinatari, tenuti all'attuazione dei modelli di prevenzione degli illeciti, come previsto agli artt. 6 e 7 del decreto. Successivamente elenca le fattispecie di illecito e le sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico delle persone giuridiche.

Le fattispecie ed i profili di reato possono essere descritte nelle seguenti categorie:

- A. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001 ed in specie, riferito al Codice penale, gli articoli 316 *bis*; 316 *ter*; 640; 640 *bis*; 640 *ter*; 317 – 319 *quater*; 318; 319 *ter*; 320; 322; 322 *bis*; 323; 326;
- B. delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-*bis* del D. lgs. n. 231/2001);
- C. reati societari, precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni in materia di revisione e corruzione dei revisori, impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.),

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), corruzione tra privati, nelle disposizioni di nuova formulazione come disposto dalla Legge anticorruzione del 6 novembre 2012 n. 190, di cui all'art. 25 *ter* del D. lgs. n. 231/2001;

- D. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del D. lgs. n. 231/2001);
- E. delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quinqies* del D. lgs. n. 231/2001);
- F. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previsti all'art. 25-*sexies* del D. lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria);
- G. i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater 1* del D. lgs. n. 231/2001);
- H. reati transnazionali;
- I. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del D. lgs. n. 231/2001);
- J. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* del D. lgs. n. 231/2001);
- K. reati informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall'art. 24-*bis* del D. lgs. n. 231/2001 e dagli articoli del Codice penale applicabili alla materia);
- L. delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24 *ter* del D. lgs. n. 231/2001);
- M. delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 513 c.p.; Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 517-*quater* c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- N. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies* del D. lgs. n. 231/2001);
- O. induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies* del D. lgs. n. 231/2001);
- P. reati ambientali (Art. 25 *undecies* del D. lgs. n. 231/2001) ed in particolare i reati del novellato Titolo VI-*bis* «Dei delitti contro l'ambiente» del Codice penale: **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis*), previsto per chi deteriora in maniera rilevante biodiversità, ecosistema, suolo, acqua o aria; **Delitto di disastro ambientale** (art. 452-*ter*): applicabile a chi altera gravemente o irreversibilmente l'ecosistema o mette in pericolo l'incolumità pubblica; **Delitto colposo contro l'ambiente** (art. 452-*quater*): Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa; **Delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività** (art. 452-*quinqies*),

riguarda chi commercia, trasporta o si disfa illegalmente di materiale radioattivo; ***Delitto di impedimento al controllo ambientale*** (art. 452-sexies), pensato per chi impedisce volontariamente un controllo ambientale da parte delle autorità competenti. A tali delitti si associano i profili di reato derivanti da: scarico illegale di acque reflue industriali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni, omessa bonifica dei siti, trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI (Area movimentazione) o con copia fraudolentemente alterata, uso di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, inquinamento doloso provocato dalle navi;

Q. impiego di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2.2 Il fondamento della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità di tipo *“amministrativo”* – in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo *“penale”*.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

Inoltre, nel quadro complessivo dell'attuazione combinata del PTCPT e del MOG, il dirigente, quale responsabile per la definizione e la gestione di tutti gli atti d'ufficio, dei procedimenti, dell'organizzazione degli uffici assegnati e connessi alla funzione dirigenziale delegata e dei risultati d'amministrazione e di gestione verso l'interno dell'organizzazione consortile e verso i terzi, risponde personalmente delle proprie azioni/comportamenti eseguiti nell'esercizio dirigenziale in relazione al vincolo fiduciario, quale fondamento del rapporto contrattuale con l'Ente, sottendendo, tra l'altro, che lo stesso dirigente tuteli l'immagine dell'Ente e tenga in debita considerazione il ruolo e la

funzione pubblica dello stesso Consorzio negli atti prodotti e nel rispetto delle normative ad esso applicabili.

2.3 Apparato sanzionatorio

L'articolo 6, comma 2, lettera e) e l'articolo 7, comma 4, lettera b) del D. lgs. n. 231/2001 evidenziano che la condizione per un'efficace attuazione del MOG è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è, per sua natura, indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare sia rivolto anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. lgs. n. 231/2001.

L'articolo 9 dettaglia le sanzioni applicabili agli enti a seguito della commissione degli illeciti amministrativi.

Esse sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali.

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo nel caso in cui la persona giuridica abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, nonché in caso di reiterazione degli illeciti (art.13).

La sanzione pecuniaria è considerata la sanzione principale. Ha la particolarità di essere applicata per quote. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuare le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti.

La confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) e la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) completano il quadro delle sanzioni.

A questo sono prevedibili: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle funzioni in relazione alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o con terzi.

Con specifico e successivo atto regolamentare dell'intera materia sanzionatoria si procederà a determinare la casistica e le modalità di applicazione delle sanzioni ed i procedimenti di irrogazione delle stesse, tenendo conto della necessità di contemperare ed integrare quelle connesse e/o derivanti da procedimenti penali; inoltre lo stesso atto regolamentare provvederà a determinare l'ammontare della quota pecuniaria in cui si sostanzia l'effetto dell'esito del procedimento disciplinare allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

È fatto salvo quanto disposto dal decreto, agli articoli 27 e ss., che prevedono la responsabilità patrimoniale dell'Ente nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria per atti commessi dai dipendenti e non previsti dal MOG per cui l'Ente risponde con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Va infine rilevato che il D. lgs. n. 231/2007, attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, nell'operare importanti integrazioni al D. lgs. n. 231/2001, grava, per la prima volta, l'Organismo di Vigilanza di un obbligo di controllo dell'osservanza della normativa da parte dei soggetti destinatari del D. lgs. n. 231/2007, prevedendo, in caso di inadempimento, specifiche sanzioni a carico dell'Organismo.

L'OdV, quindi, non dovrà limitarsi a vigilare sull'attuazione del MOG ma, direttamente e in modo più pregnante, sul rispetto, da parte dell'Ente, della normativa antiriciclaggio.

L'art 52 del citato decreto recita infatti testualmente: *“1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. 2. I soggetti di cui al comma 1:*

a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.”

La sanzione prevista a carico dei componenti dell'OdV per l'inadempimento di questi obblighi risiede nell'art 55 comma 4 del D. lgs. n. 231/2007 e consiste nella reclusione fino ad un anno e nella multa da 100 a 1000 euro. Anche le nuove linee guida di Confindustria hanno sottolineato che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore ha espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV (reato omissivo proprio), “a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso”.

2.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.5 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001).

Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

2.6 Modelli di organizzazione gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non ne risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001):

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'Ente dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, quindi, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria *“colpa organizzativa”*.

Le specifiche disposizioni del MOG, come riferite ai dirigenti, si applicano anche ai dipendenti ai quali, per la loro qualifica contrattuale di “Quadri”, sono conferiti incarichi funzionali e/o posizioni organizzative.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

L'art. 7, comma 4, del D. lgs. n. 231/2001 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi che consistono in:

- verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni o, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Bisogna precisare che qui si ha un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa. Sarà, infatti, l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità del Co.R.A.P.; il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Con l'applicazione di tale criterio ci si riporta al momento in cui l'azione stava per essere compiuta (valutazione *ex ante*); si tiene conto di tutte le circostanze concrete in cui il soggetto ha operato e di tutti gli elementi conoscibili dall'agente (valutazione *in concreto*); si valuta l'attitudine di ogni singolo atto al raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente. La valutazione di idoneità riguarda, dunque, *gli atti, non i mezzi* per realizzarli, insuscettibili di una aprioristica valutazione di idoneità.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

3. DESCRIZIONE DEL Co.R.A.P.

Scopo del Co.R.A.P., ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 24/2013, nonché in riferimento alla L.R. n. 38/2001, è gestire i siti industriali della Regione e favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico dell'intero territorio calabrese.

Il Co.R.A.P., nell'ambito del territorio della Regione Calabria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 38/2001, provvede:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
- c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
- d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
- e) alla assunzione, sulla base di apposita convenzione con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
- f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti l'area;
- g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
- h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato direttivo dei Consorzi con il proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;
- i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
- l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
- m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
- n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;
- o) all'esercizio delle attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/97;
- q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di deindustrializzazione;
- s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;
- t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
- u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.


Sulla base delle funzioni precedentemente individuate, si distinguono attività di natura privatistica ed attività di natura sia istituzionale, che privatistica. In particolare, tra le attività suddette, si individuano:

<i>Natura attività</i>		<i>Funzioni amministrative delegate ex articolo 12 L.R. n. 38/2001</i>
<i>PU pubblica</i>	<i>PRI privata</i>	
PU		alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori degli agglomerati industriali, ubicate sul territorio regionale;
PU		agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
PU/PRI		alla redazione di progetti ed alla procedura di verifica dei progetti;
PU/PRI		a fornire supporto tecnico e amministrativo per la progettazione e realizzazione di qualunque tipo di pianificazione urbanistica, infrastruttura, edifici ed opere, in favore di soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, ivi incluse le ditte insediate e/o insediande negli agglomerati industriali di competenza, previa stipula di apposita convenzione;
PU/PRI		alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
PU/PRI		alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
PU		alla assunzione, sulla base di apposita convenzione con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie, nonché iniziative di trasferimento tecnologico intraprese con imprese operanti in zone a sviluppo avanzato;
PU		a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;
PU		all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
PU		alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
PU/PRI		alla progettazione ed alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
PRI		alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
PU		alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
PU		all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate;
PU		all'esercizio delle attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
PRI		all'acquisto di stabilimenti nei quali la produzione sia dismessa al fine della riconversione, per la realizzazione di iniziative produttive, utili allo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione;
PRI		al recupero degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione ai fini produttivi, ed all'attuazione di programmi di reindustrializzazione, acquisendoli anche con il ricorso a procedure coattive ed espropriative previste dalle leggi vigenti;
PU/PRI		alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, nonché di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti finalizzati all'implementazione di filiere industriali del trattamento e recupero all'interno delle aree industriali;
PU/PRI		alla progettazione, realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
PU/PRI		alla progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed impianti di distribuzione di energia elettrica e di calore;
PU/PRI		al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di riconversione industriale su aree dismesse o di aziende in crisi;
PU/PRI		alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento rifiuti delle filiere poste in essere negli agglomerati o realizzati nell'ambito delle opere di urbanizzazione di cui all'art.23 della L.R. n.38/2001;
PRI		alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dalle Unità Operative;
PU/PRI		a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
PU		all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;
PU		ad esprimere pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio di competenza delle Unità Operative, e sulle loro destinazioni d'uso;
PU/PRI		a contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari anche garantiti da ipoteche, accedere ipoteche e rilasciare fidejussioni;
PU		a compiere tutte le ulteriori attività assegnate dalla Regione Calabria, che non siano previste nell'elencazione che precede.

Alla data di adozione del presente Modello, è ancora in corso il procedimento di rideterminazione organizzativa del Co.R.A.P. e delle conseguenti attribuzioni delle deleghe dirigenziali e delle eventuali posizioni organizzative.

Il procedimento è gestito dal Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto DPGR n. 112/2016, il quale è dotato di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e svolge, ai sensi della L.R. 24/2013, le funzioni Direttore Generale e di Legale Rappresentante.

Pertanto la struttura organizzativa del Co.R.A.P., conforme agli indirizzi organizzativi definiti dalla DGR n. 407/2016, è ad oggi sintetizzata attraverso il seguente organigramma:



4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEL Co.R.A.P.

4.1 Composizione del Modello

Al fine di adottare il proprio sistema di controllo alle esigenze espresse dal D. lgs. n. 231/2001, il Co.R.A.P. ha ritenuto opportuno avviare un apposito progetto volto alla strutturazione ed implementazione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi ispirato sia alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 sia ai principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività consortile e sia ai principi definiti nel PTCPT.

Il documento relativo al MOG è costituito da una Parte Generale e dalla Parte Speciale relative alle fattispecie di reato richiamate dal D. lgs. n. 231/2001 che si è stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta.

4.2 Finalità del Modello

Il Co.R.A.P. ha assunto la decisione di elaborare un modello organizzativo-gestionale conforme ai principi introdotti dal D. lgs. n. 231/2001 al fine di maggiormente concretizzare, all'interno dell'Organizzazione, il suo impegno ad un comportamento eticamente corretto nonché a sottolineare il disvalore che attribuisce ad azioni che, pur se poste in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, integrino o possano integrare uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

Pertanto il Modello persegue lo scopo di:

1. prevenire, limitare e contrastare nell'ambito dei reati previsti ex D. lgs. n. 231/01, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
2. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Co.R.A.P., nelle aree di attività a rischio, (come identificate nel paragrafo 3 della parte speciale), la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D. lgs. n. 231/01 e riportate nel modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti di chi materialmente lo ha commesso, ma anche nei confronti del Co.R.A.P.;
3. ribadire che il Co.R.A.P. non tollera alcuna forma di comportamento illecito, indipendentemente dalla sua finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui il Co.R.A.P. intende attenersi.

4.3 Criteri di adozione, aggiornamento ed adeguamento del Modello

In ossequio a quanto previsto tanto dal D. lgs. n. 231/01, quanto dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello viene adottato con decreto del Legale Rappresentante.

Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto medesimo, all'Organismo di Vigilanza.

Il Modello potrà essere modificato o aggiornato, su indicazione dell'OdV, ove ci fosse la necessità in conseguenza di:

- a) violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- c) modifiche normative;
- d) risultanze dei controlli.

Le modifiche e le integrazioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all' OdV.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare all'Organo Amministrativo ogni informazione della quale sia venuto a conoscenza e che, a suo parere, possa determinare la necessità di procedere ad interventi di aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Il Modello, in ogni caso, sarà sottoposto a revisione periodica (massimo nel termine di 36 mesi) al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento.

4.4 Rapporto tra Modello e Codice di Comportamento

Il Co.R.A.P. si è dotato anche di un Codice di Comportamento ed Etico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 2017, i cui principi si integrano con le prescrizioni contenute nel presente Modello.

In particolare, il Codice, che potrà essere aggiornato allorquando sarà completato il processo di organizzazione, rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama all'osservanza tutti i Destinatari; il MOG risponde invece alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio del Consorzio, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 L'Organismo di Vigilanza del Co.R.A.P.

In base alle previsioni del D. lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

1. adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
2. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei compiti indicati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. lgs. n. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell'OdV, l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

1. l'inserimento dell'OdV "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
2. il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
3. la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 (si pensi che, particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, la continuità di azione è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico - finanziari").

Il D. lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV.

5.2 Principi Generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV è nominato dal Legale Rappresentante.

La nomina nell'ambito dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali, dei vertici consortili e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

1. relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il II grado con soggetti apicali in genere, revisori del Co.R.A.P. e delle Società controllate, controllanti o collegate e revisori incaricati dalla società di revisione, ove nominata;
2. conflitti di interesse, anche potenziali, con il Co.R.A.P. tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
3. aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina nell'ambito dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
4. aver ricoperto il ruolo di pubblico impiegato e/o Dirigente Pubblico presso amministrazioni centrali o locali, con le quali il Co.R.A.P. intrattiene rapporti, nei tre anni precedenti alla nomina nell'ambito dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione professionale con lo stesso Organismo;

5. aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. lgs. n. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili (in particolare, reati contro il patrimonio, reati contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
6. aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero a seguito di procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. l'essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento a consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'OdV.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico; la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MOG.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dall'incarico.

La revoca da componente dell'OdV e l'attribuzione della nomina ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un apposito provvedimento dell'Organo competente.

A tale proposito, per "*giusta causa*" di revoca dall'incarico nell'ambito dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina; il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, p. esempio, l'omessa informativa semestrale o annuale sull'attività svolta al competente Organo;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.

La revoca di un componente dell'OdV dovrà essere comunicata ai restanti componenti adducendo le motivazioni che hanno indotto l'Organo competente ad assumere tale decisione.

Qualora l'Organo competente dovesse revocare l'intero OdV, tale decisione dovrà essere supportata da opportune giustificazioni, e comunicata all'OdV di nuova nomina.

In casi di particolare gravità, l'Organo competente potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi.

Ciascun componente dell'OdV deve, dal momento dell'assunzione della carica, osservare il dovere di riservatezza e rispettare i principi che lo governano rispetto a qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento dei compiti istituzionali.

L'OdV del Co.R.A.P. è istituito con decreto del Legale Rappresentante e dura in carica per n. 3 (tre) esercizi, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nomina di nuovi rappresentanti dello stesso.

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura del Co.R.A.P., fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello. L'OdV elegge, alla prima riunione di insediamento il proprio Presidente a maggioranza dei componenti nominati.

All'OdV sono conferiti, di minimo, i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. n. 231/2001.

L'Amministrazione del Co.R.A.P. potrà conferire ulteriori poteri secondo l'evoluzione delle esigenze organizzative e procedurali e curerà l'adeguata comunicazione alle strutture consortili dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – i flussi informativi

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale, devono essere raccolte eventuali

segnalazioni relative:

- alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001;
- a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dall’Ente;
- a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del MOG.

Il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’OdV.

I consulenti, i collaboratori esterni, i c.d. parasubordinati in genere, per quanto riguarda i rapporti e l’attività svolta nei confronti del Co.R.A.P., possono effettuare direttamente all’OdV l’eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante del Co.R.A.P., una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’OdV provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

L’OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all’OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito di attività sensibili:

- operazioni percepite come “*a rischio*” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; ecc.).
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere il Co.R.A.P.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso gli amministratori, i dirigenti e gli altri dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- ogni altra eventuale notizia e/o fatto che le diverse funzioni aziendali ritengano rilevante ai fini dell'applicazione del D. lgs. n. 231/2001.

5.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi del Co.R.A.P.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

È prevista una linea di reporting su base continuativa, direttamente verso l'Organo amministrativo al quale dovrà essere, altresì, presentata a cadenza semestrale una relazione sull'attività di vigilanza effettuata e sull'esito della stessa.

Gli incontri con l'Organo amministrativo, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'OdV si riunisce con cadenza semestrale su convocazione formale del Presidente tramite chiamata scritta inviata (tramite posta elettronica certificata, fax, posta raccomandata a/r) almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione che si riunirà in unica convocazione.

Sempre a maggioranza l'OdV adotta ogni provvedimento e decisione da comunicare all'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo e il Revisore unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello.

In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Revisore unico, nonché l'Organo amministrativo, qualora la violazione riguardi i vertici dirigenziali dell'Ente.

Qualora le violazioni riguardino l'Organo amministrativo stesso, l'OdV informerà tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale.

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Co.R.A.P., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell'Ente è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

Ogni destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, il Co.R.A.P. intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

È garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il documento “Parte Generale del Modello” nonché il Codice di Comportamento del Co.R.A.P. entrambi pubblicati sul sito internet del Co.R.A.P..

Ai dipendenti verrà consegnata copia della Parte Generale del Modello. Per i nuovi dipendenti tale consegna avverrà all'atto dell'assunzione.

Ai componenti degli Organi Sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza del Co.R.A.P., sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Specularmente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi dirigenti, ai nuovi componenti degli Organi Sociali, sarà data copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con il Co.R.A.P. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

L'attività di formazione deve fornire informazioni riguardo:

- al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria);
- al Modello e al Codice di Comportamento adottati;
- a casi aziendali di applicazione della normativa;
- ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

7. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Dalla data di emanazione del D. lgs. n. 231/2001, il RPCT, come delegato dal Decreto Commissariale n. 32/2016, ha provveduto a verificare l'attuabilità delle misure necessarie per l'applicazione del citato decreto unitamente alla definizione del PTCPT ed al Codice di Comportamento ed Etico (sulla base dei principi del D. lgs. n. 165/2001 e del decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000), come adottato – nella versione revisionata – con Decreto Commissariale n. 1/2017.

I Principi ed i contenuti del presente MOG saranno comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza, a tutti i Dirigenti ed ai dipendenti dell'Ente. Al fine di garantire un'adeguata diffusione del Modello tra il personale dipendente, i principi e i contenuti dello stesso, del PTCPT nonché il Codice di Comportamento sono divulgati attraverso la intranet aziendale, sul sito istituzionale ed iniziative di formazione (coordinata con la formazione in materia di anticorruzione) mirata con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili che hanno carattere di obbligatorietà.

Prima di descrivere l'analisi delle aree di rischio, si ritiene opportuno ribadire alcuni dei principi che si considerano ispiratori delle attività del Co.R.A.P. e che dovranno essere seguiti nell'attività dell'OdV e la revisione dinamica delle norme procedurali esistenti:

- esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- ogni procedimento deve essere comprensivo di un adeguato supporto documentale verificabile, coerente, congruo, e disponibile sia agli organi dell'Ente, agli organi di controllo, sia ai dirigenti interessati alla procedura. Tale documentazione, nel rispetto e con i limiti dettati dalla normativa in materia di accesso ai documenti, deve essere anche a disposizione dei soggetti esterni interessati;

- nessun centro di responsabilità deve poter gestire in autonomia un intero procedimento amministrativo o una procedura di intervento (separazione dei compiti): deve essere garantita costantemente l'applicazione del criterio di distinzione delle funzioni, in modo da consentire una partecipazione ed un controllo congiunto tra i vari centri di responsabilità e le funzioni apicali;
- i controlli effettuati devono essere effettivi, continui e concreti e devono restare documentati sia attraverso singole verbalizzazioni dei processi di controlli, sia attraverso un sistema di reporting periodico;
- i controlli devono garantire, nell'ottica del D. lgs. n. 231/2001, che i sistemi di prevenzione adottati non possano essere aggirati se non intenzionalmente. Ciò al fine di dimostrare in ogni sede, se del caso anche giurisdizionale, che l'Ente ha adottato tutte le misure idonee a prevenire il reato.

Ai principi ispiratori il sistema di controllo interno risponde altresì la scelta del Co.R.A.P. di utilizzare come riferimento il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

Nel processo, attualmente in corso a cura del Commissario Straordinario, di determinazione della nuova organizzazione del Co.R.A.P., avviata secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 407/2016 e da rendere coerente con le disposizioni del combinato disposto della L.R. n. 38/2001 e della L.R. n. 24/2013, delle normative vigenti in materia di sviluppo economico e degli atti di programmazione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 231/2001, l'Ente, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, deve procedere alla identificazione delle attività *sensibili*, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Si ritiene opportuno segnalare che, a fronte del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, dell'articolo 10 D. Lgs. n. 33/2013 e della Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il RPCT, con propria nota del 28.12.2016 riscontrata integralmente dal Commissario Straordinario con propria nota del 29.12.2016, ai fini della predisposizione e della proposizione del PTCPT e del MOG, ha individuato e presentato i seguenti obiettivi strategici ed ordinali, da conseguire e sviluppare negli atti dell'Ente:

1. Censimento, mappatura e descrizione dei processi aziendali associati a ciascuna funzione dirigenziale, distinta per l'area assegnata e descrivendo le connessioni con le altre aree, ove sussistenti;
2. Descrizione del processo di *risk assessment* (analisi e valutazione del rischio) associabile al Co.R.A.P. definendo: l'analisi del contesto (interno ed esterno); la identificazione e la mappatura del rischio all'interno delle funzioni e dei processi; la metodica di valutazione del rischio secondo le distinte articolazioni organizzative, dei processi e delle connessioni tra articolazioni e processi; l'analisi del livello di presidio e trattamento del rischio, il sistema di monitoraggio, aggiornamento e comunicazione;
3. Individuazione delle Misure di prevenzione/controllo in termini generali per l'Ente e specifiche in relazione al grado di rischio associabile all'area/funzione di riferimento ed ai processi interni alle citate aree/funzioni e alla condivisione dei processi tra distinte aree/funzioni;
4. Determinazione ed approfondimento di analisi e di metodologia applicata nella individuazione, controllo e monitoraggio per le aree di attività del Co.R.A.P. giudicabili a maggior rischio quali: Area dei processi inerenti Contratti, Appalti e Forniture; Area dei processi relativi agli Espropri, Area dei processi riferiti alle Assegnazioni aree e concessioni; Area riferita ai processi inerenti alle rendicontazioni dei lavori e delle attività riferiti ai progetti assegnati da enti pubblici; Area dei processi relativi alla gestione degli impianti di depurazione; Area relativa all'applicazione delle norme in materia di sicurezza; Area riferita ai processi di governo e pianificazione del territorio; Area relativa alle modalità di rotazione del personale;
5. Definizione e proposizione della conseguente proposta del Piano Anticorruzione, comprensivo degli ambiti riferiti alla Trasparenza ed al MOG (Modello di Organizzazione e Gestione);

6. Analisi e verifica dei processi aziendali da sottoporre all'accertamento di adeguatezza, applicabilità funzionale e sostenibilità dei processi generali della dematerializzazione, secondo le vigenti linee di applicazione dell'Agenda Digitale.

I predetti obiettivi strategici costituiscono il contenuto obbligatorio e necessario di tutti i documenti di programmazione strategico/gestionali del Co.R.A.P., del PTCPT e del MOG, posto che sono possibili gli adattamenti necessari a seguito dell'attuale corso di definizione del modello organizzativo del Co.R.A.P. e l'assegnazione delle funzioni, responsabilità ed obiettivi ai diversi dirigenti.

Allo stato attuale del suddetto processo risultano, oltre agli organi individuati dalla L.R. n. 24/2013, individuate le Aree e specifiche macro attività che ricadono nelle suddette aree, ma non sono individuate le specifiche declinazioni di funzione e le corrispondenti assegnazioni dirigenziali.

Di conseguenza, nella predisposizione del Modello si può tenere conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, rilevati in fase di analisi delle attività degli ex Consorzi ASI e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo preventivo delle attività poste concretamente in essere nelle Aree a Rischio (a mero titolo esemplificativo, norme sull'acquisto di beni e servizi, sull'albo dei fornitori, sugli incarichi professionali, sulle deleghe ed autorizzazioni di spesa, sulle attività istituzionali di riordino fondiario, sulle attività di riassicurazione).

Per conseguire il prioritario scopo del MOG, che è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico volto a prevenire la commissione di reati ed illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in tale fase iniziale di organizzazione del Co.R.A.P. si ritiene opportuno individuare, a livello macro e per aree sensibili, le ipotesi di fattispecie di reato, i profili di valutazione del rischio e la individuazione delle proposte di mezzi di tutela.

Pertanto, i punti cardine del modello sono:

- l'individuazione delle attività svolte dal Co.R.A.P. e dei rischi connessi;
- l'attribuzione all'OdV di compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

In sede di recepimento, il Modello potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia delle attività svolte.

2. Analisi delle Aree di rischio

L'attività di individuazione e analisi delle aree di rischio è stata condotta attraverso un confronto tra le aree di rischio, l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, esposta nella DGR n. 407/2013, e la tipologia di reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. lgs. n. 231/2001.

Tale raffronto ha evidenziato la necessità di verificare le attuali procedure e i protocolli interni in un'ottica di prevenzione anche di quei reati che hanno recentemente trovato ingresso nel Modello,

con particolare attenzione ai reati di natura colposa commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, delle fasi connesse agli appalti ed ai contratti di assegnazione dei lotti, al governo del territorio e impiego di beni o altre utilità di derivazione illecita.

Particolare attenzione è stata altresì prestata al fenomeno di crescente centralità assunta, anche nella specifica realtà aziendale, dai sistemi informativi (IT) nella gestione, comunicazione ed implementazione di gran parte delle attività ricadenti nelle aree di rischio.

Di seguito viene illustrata una mappatura delle macro funzioni e dei macro processi aziendali a rischio di commissione dei Reati elencati nel D. lgs. n. 231/2001 e coerenti con le funzioni esercitate dal Co.R.A.P., con le relative valutazioni sul grado di rischio e gli attuali mezzi di tutela che costituisce un elemento informativo base per indirizzare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>			
Direzione generale Programmazione	X		
Ufficio legale			
Affari generali			
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	X		
Personale	X		
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione			
Progettazione	X		
Gestione Reti	X		
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X		
Area di rischio	Conferimento incarichi professionali/consulenze		
Ipotesi di fattispecie	Valutazione del rischio attuale		Misure di tutela da adottare
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
Corruzione/Concussione: nella scelta dell'incaricato o nella definizione dell'oggetto e/o delle modalità dell'incarico.	Medio	La relazione tra la fattispecie di reato ed il procedimento decisionale/amministrativo costituente l'area di rischio individua un grado di rischio medio in rapporto ai profili di determinazione del contenuto della prestazione individuata e richiesta; di alterazione del procedimento inteso a favorire taluno dei soggetti interessati dietro corrispettivo o altra utilità; modalità di individuazione e determinazione delle esigenze/necessità della prestazione, di modalità di esecuzione, di certificazione/attestazione dell'adeguatezza/conformità del risultato rispetto all'esigenza.	Definizione di un regolamento per il conferimento degli incarichi professionali/consulenze Creazione di una Banca dati dei professionisti/consulenti Procedura di evidenza pubblica per la selezione

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 3, c. 1, lett. f)	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 1 c. 2 e c. 3; art. 5; art. 6; art. 12	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	X
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	

<i>Area di rischio</i>	Reclutamento del personale e progressione di carriera		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
Corruzione – concussione: ipotesi di scelta dei curricula e di successive selezioni condizionate da condotte illecite volte a favorire taluno dei candidati.	Medio	La relazione tra la fattispecie di reato ed il procedimento decisionale/amministrativo costituente l'area di rischio individua un grado di rischio medio in rapporto alla definizione del profilo lavorativo/professionale necessario; alla determinazione dei procedimenti di selezione.	Definizione di un regolamento per il reclutamento del personale Procedura di evidenza pubblica per la selezione
Corruzione – concussione: ipotesi di agevolazioni e favori combinate per consentire promozioni, vantaggi economici e qualificazioni di funzioni per ottenere utilità reciproche o personali a danno di altri o dell'Ente o preconstituire vantaggi a terzi	Medio	La relazione tra la fattispecie di reato ed il procedimento decisionale/amministrativo costituente l'area di rischio individua un grado di rischio medio in rapporto alla definizione dei criteri di progressione; alla valutazione del profilo personale.	Definizione della pianta organica Definizione di un piano di valutazione del personale

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 1, lett. e); art. 7; art. 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 4; art. 5; art. 6; art. 15	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>			
Direzione generale Programmazione	X		
Ufficio legale	X		
Affari generali	X		
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	X		
Personale	X		
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	X		
Progettazione	X		
Gestione Reti	X		
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X		
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi, forniture e collaudi		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
Corruzione – concussione: relativamente alla correttezza della procedura di affidamento a qualsiasi titolo. Malversazione: in concorso con i soggetti privati, relativamente alle somme di provenienza e/o con finalità pubblica corrisposte al Co.R.A.P. per le attività oggetto del progetto.	Alto	La relazione tra le fattispecie di reati ed i procedimenti decisionali/amministrativi/contrattuali costituente l'area di rischio individua un grado di rischio medio/alto in rapporto alla definizione ed alla gestione dell'intero ciclo degli acquisiti, dei lavori, delle opere e dei servizi indipendentemente dal valore dell'acquisito.	Definizione di un regolamento dei Contratti e degli appalti Definizione di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità Definizione di un Regolamento di acquisiti beni/servizi in economia Procedure di acquisizione di sola evidenza pubblica
Corruzione – concussione: possibile relativamente alle operazioni di collaudo.	Medio Alto	La relazione tra la fattispecie di reato ed il procedimento decisionale/amministrativo costituente l'area di rischio riferita ai collaudi individua una ipotesi di possibili accordi tra fornitore e personale dell'ente per la formalizzazione di atti di collaudo non rispondenti alla reale qualità del servizio prestato o opera realizzata	Definizione di una procedura integrata tra i processi di natura contabile e di andamento dei lavori Creazione del fascicolo digitale dei lavori e delle opere

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2, lett. d), e), f); art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; art. 8	
Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 1, c. 3; art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>			
Direzione generale Programmazione	X		
Ufficio legale	X		
Affari generali	X		
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	X		
Personale	X		
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	X		
Progettazione	X		
Gestione Reti	X		
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X		
<i>Area di rischio</i>	Assegnazione di aree, lotti, fabbricati		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
<p>Corruzione (anche tra privati) – concussione: relativamente alla valutazione, fondatezza, correttezza, congruità della procedura</p> <p>Truffa ai danni degli enti pubblici o di soggetti autorizzati all'erogazione di finanziamenti pubblici</p>	Alto	<p>La relazione tra le fattispecie di reati ed i procedimenti decisionali/amministrativi/contrattuali costituente l'area di rischio individua un grado di rischio alto in rapporto alla ipotesi di condizionamento o di mancato rispetto dei criteri di correttezza o trasparenza con il fine di favorire soggetti o progetti d'impresa, anche sostenuti da finanziamenti pubblici</p>	<p>Definizione di un regolamento di assegnazione delle aree, dei lotti e dei fabbricati.</p>
<p>Corruzione (anche tra privati) – concussione: in ordine alle ipotesi di ingiusto favore a taluno dei richiedenti attraverso un abuso o distorsione della discrezionalità valutativa; ipotesi di ingiusto vantaggio a danno o favore dei richiedenti; procedure di affidamenti ai notai, avvocati e altre professioni per la necessità di stipule o atti.</p> <p>Malversazione: anche in concorso con i soggetti privati, relativamente alla destinazione di somme destinate ad interventi per le aree oggetto di istruttoria tecnica e/o peritale per eventuali ampliamenti e/o espropri per l'utilizzo di risorse con finalità pubblica corrisposte al Co.R.A.P. per le attività oggetto del progetto.</p>	Medio Alto	<p>La relazione tra la fattispecie di reato ed il procedimento decisionale/amministrativo costituente l'area di rischio riferita alle attività istruttorie tecniche e legali a supporto delle attività amministrative e contrattuali di assegnazione, compravendita o locazione</p>	<p>Definizione di un regolamento per le procedure di assegnazione con distinzione puntuale dei processi con separazione dei gradi di responsabilità tra uffici</p> <p>Determinazione dei criteri e dei valori di assegnazione</p> <p>Regolamento incarichi professionali</p>

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2, lett. d), e), f); art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; art. 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Artt 7; 8; 9; 12; 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	X
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	
Gestione Reti	X
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X

<i>Area di rischio</i>	Attività contabili e amministrative (fatturazioni, registrazioni contabili, gestione flussi finanziari e redazione bilanci)	
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>	
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>
Corruzione – concussione Malversazione Frodi informatiche Truffe ai danni degli enti pubblici Ricettazione (per la gestione del denaro contante) In quanto compatibili sono da considerare applicabili le fattispecie riferite ai reati introdotti con la riforma del diritto societario si cui all'art. 25 <i>ter</i> del D. lgs. n. 231/2001	Medio	La complessa attività contabile e finanziaria unita all'articolazione dei diversi procedimenti può ipotizzare diversi profili di rischio all'interno di una integrazione e condivisioni di dati ed informazione ordinato in flussi informativi e finanziari in capo ad un'area e collegata ad aree generatrici di propri dati. Definizione di un regolamento di amministrazione e contabilità Rotazione nelle funzioni economiche Digitalizzazione di tutti i processi contabili estesi alla gestione dei contratti e dei lavori/appalti Adozione di un sistema di monitoraggio, auditing e indicatori integrato con il controllo di gestione

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2, lett. d), e), f); art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; art. 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 9; art. 11; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	X
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	

Area di rischio	Gestione contenzioso civile, penale e amministrativo		
Ipotesi di fattispecie	Valutazione del rischio attuale		Misure di tutela da adottare
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
Concussione – corruzione: possono verificarsi ipotesi di ritardo negli atti, nell'omissione di attività di impulso di parte (es. impugnazioni, esecuzione, presentazione di istanze, ecc.) volta a favorire dietro utilità taluna delle controparti; possibili violazioni dell'ordine cronologico di trattazione.	Basso	La relazione tra l'ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda la gestione ed il coordinamento del contenzioso e delle problematiche legali in ordine alle assegnazioni dei patrocinii legali a professionisti esterni.	Definizione di un regolamento per il conferimento degli incarichi professionali/consulenze Creazione di una Banca dati dei professionisti/consulenti Procedura di evidenza pubblica per la selezione

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 7; 8; 9; 12; 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	X
Progettazione	
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	

<i>Area di rischio</i>	Utilizzo sistemi informatici/informativi e dati digitalizzati		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
Frode informatica e reati informatici raccolta e diffusione dati, alterazione dei dati. Reati in materia di violazione del diritto di autore: Abusiva duplicazione di software o opere protette dal diritto d'autore.	Basso	La relazione tra l'ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda l'utilizzo da parte dei dipendenti dei personal computer, dei pc portatili, della rete dell'Ente, della rete Internet, della posta elettronica e dei supporti magnetici e della definizione e realizzazione delle banche dati e degli archivi elettronici, unitamente alla loro gestione e cura.	Definizione di un Regolamento Informatico Individuazione di meccanismi tecnici di tracciabilità sulla modifica e sull'inserimento dei dati informatici a protezione di eventuali contraffazioni. Adeguamento delle misure minime di sicurezza e successivo monitoraggio e controllo

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2, lett. d), e) f); art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 2, c. 3; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 c. 5, 7, 8, 9; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	

<i>Area di rischio</i>	Programmazione		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
<p>Corruzione – concussione: relativamente alla congruenza, fondatezza, correttezza, congruità e idoneità delle scelte in materia di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale delle aree e dei territori contigui e relativamente ai connessi progetti infrastrutturali</p> <p>Malversazione: anche in concorso con i soggetti privati, relativamente alle scelte di programmazione che indirizzano la destinazione di somme destinate ad interventi (espropri e progetti) per le aree di insediamento.</p> <p>Truffa ai danni degli enti pubblici o di soggetti interessati/autorizzati all'erogazione di finanziamenti pubblici per la programmazione e la progettazione.</p>	Alto	<p>La relazione tra le ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda le modalità e le scelte connesse agli indirizzi circa la destinazione/finalizzazione delle risorse pubbliche, delle dinamiche di bilancio dell'Ente, dell'uso del suolo riferiti ai progetti infrastrutturali e strutturali alle esigenze del sistema economico attraverso i quali il Co.R.A.P. esercita le funzioni amministrative delegate per l'esecuzione di interventi di interesse pubblico.</p>	<p>Regolamento/Disciplinare del processo di programmazione connesso al Codice dei Contratti ed Appalti.</p> <p>Rotazione dei dirigenti e degli incaricati con posizioni organizzative</p>

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2 lett. d), e), f); Art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	X
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X

<i>Area di rischio</i>	Progettazione		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
<p>Corruzione – concussione: relativamente alla congruenza, fondatezza, correttezza, congruità e idoneità delle scelte in materia di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale delle aree e dei territori contigui e relativamente ai connessi progetti infrastrutturali</p> <p>Malversazione: anche in concorso con i soggetti privati, relativamente alle scelte di programmazione che indirizzano la destinazione di somme destinate ad interventi (espropri e progetti) per le aree di insediamento.</p> <p>Truffa ai danni degli enti pubblici o di soggetti interessati/autorizzati all'erogazione di finanziamenti pubblici per la programmazione e la progettazione.</p>	Alto	<p>La relazione tra le ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda le modalità e le scelte connesse alle scelte circa l'uso del suolo ed ai progetti infrastrutturali e strutturali attraverso i quali il Co.R.A.P. esercita le funzioni amministrative delegate per l'esecuzione di interventi di interesse pubblico.</p>	<p>Regolamento del processo di progettazione connesso al Codice dei Contratti ed Appalti.</p> <p>Rotazione dei dirigenti e degli incaricati con posizioni organizzative</p>

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2 lett. d), e), f); Art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	X
Gestione Reti	X
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X

<i>Area di rischio</i>	Gestione Reti		
<i>Ipotesi di fattispecie</i>	<i>Valutazione del rischio attuale</i>		<i>Misure di tutela da adottare</i>
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	
<p>Corruzione (anche tra privati) – concussione: relativamente alla congruenza, fondatezza, correttezza, congruità e idoneità delle scelte in materia di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale delle aree e dei territori contigui e relativamente ai connessi progetti infrastrutturali</p> <p>Malversazione: anche in concorso con i soggetti privati, relativamente alle scelte di programmazione, progettazione e gestione che indirizzano la destinazione di somme destinate ad interventi (espropri e progetti) per le aree di insediamento.</p> <p>Truffa ai danni degli enti pubblici o di soggetti interessati/autorizzati all'erogazione di finanziamenti pubblici per la programmazione e la progettazione.</p> <p>In quanto compatibili sono da considerare applicabili le fattispecie riferite ai reati introdotti in materia ambientale con la riforma del diritto societario si cui all'art. 25 <i>undecies</i> del D. lgs. n. 231/2001.</p>	Alto	<p>La relazione tra le ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda le modalità e le scelte connesse alla programmazione, alla progettazione ed alla gestione delle reti e degli impianti anche in ragione della finalità ed interesse pubblico delle reti di proprietà del Co.R.A.P. o assunte in gestione da enti pubblici.</p>	<p>Regolamento per la gestione delle reti e degli impianti</p> <p>Adozione di metodiche certificate in materia ambientale ed energetica</p> <p>Rotazione dei dirigenti e degli incaricati con posizioni organizzative</p>

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2 lett. d), e), f); Art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13	

<i>Area DGR 407/2016 coinvolta nella fattispecie di reato</i>	
Direzione generale Programmazione	X
Ufficio legale	
Affari generali	
Bilancio, Contabilità, Economato, Contratti	
Personale	
Trasparenza, Sicurezza, Sistema informativo, Controllo di gestione	
Progettazione	
Gestione Reti	
Progettazione e Gestione area portuale Gioia Tauro	X

Area di rischio	Progettazione Gestione Area portuale Gioia Tauro	
Ipotesi di fattispecie	Valutazione del rischio attuale	
	<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>
<p>Corruzione – concussione: relativamente alla congruenza, fondatezza, correttezza, congruità e idoneità delle scelte in materia di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale delle aree e dei territori contigui e relativamente ai connessi progetti infrastrutturali</p> <p>Malversazione: anche in concorso con i soggetti privati, relativamente alle scelte di programmazione che indirizzano la destinazione di somme destinate ad interventi (espropri e progetti) per le aree di insediamento.</p> <p>Truffa ai danni degli enti pubblici o di soggetti interessati/autorizzati all'erogazione di finanziamenti pubblici per la programmazione e la progettazione.</p>	Alto	<p>La relazione tra le ipotesi di reato e l'area di rischio riguarda le modalità e le scelte connesse alla programmazione, alla progettazione degli interventi nell'area di interesse strategico comunitario, nazionale e regionale ed alla gestione delle reti e degli impianti in ragione della finalità ed interesse pubblico delle reti di proprietà del Co.R.A.P. o assunte in gestione da enti pubblici.</p>
		Misure di tutela da adottare
		Regolamento speciale per la gestione dell'area sotto ogni profilo e per ogni livello d'intervento del Co.R.A.P. nell'ambito delle funzioni amministrative delegate

Area di rischio connessa al PTCPT	SI	NO
	X	
Misure di tutela adottate	Art. 1; art. 3, c. 2 lett. d), e), f); Art. 6, c. 1, lett. b) e c. 3; art. 7; 8	

Area di rischio connessa al Codice di Comportamento ed Etico	SI	NO
	X	
Riferimento attuativo	Art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13	

3. Strumenti per gestire la salute e la sicurezza sul lavoro

Gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono essere conseguiti dal soggetto delegato in merito a:

1. Organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione e svolgimento delle funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
2. Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e precisamente individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di sicurezza, individuazione, elaborazione delle misure di adeguamento ed elaborazione del programma di attuazione delle misure di adeguamento;
3. Aggiornamento del piano di emergenza e di evacuazione;
4. Attività di formazione e informazione (articoli 36 e 37 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
5. Attività di coordinamento ed assistenza alle prove d'esodo;
6. Descrizione del servizio di incarico di medico competente e servizi connessi, in particolare lo svolgimento delle funzioni di medico competente, l'effettuazione di sopralluoghi in tutti i luoghi di lavoro, la partecipazione alle consultazioni in materia di salute e sicurezza, la consulenza e assistenza al datore di lavoro e il supporto nei rapporti con gli organi di controllo.

Alla luce delle novità normative introdotte dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi incluse quelle previste dall'art. 28 in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato, il documento di valutazione dei rischi dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni contenute nel citato Decreto e alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza.

Il MOG adottato e attuato in materia di salute e sicurezza del lavoro è soggetto a sistemi di controllo e verifica periodici, diretti tra l'altro a valutare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.